

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 27-6373

D.P.C.M. 24 maggio 2001. Revoca della D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002: disposizioni riguardanti i comuni con strumento urbanistico non adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento ed integrazione dei criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (oggi del distretto del fiume Po);

in tal senso il PAI, nelle proprie norme, ha previsto che le Regioni potessero disporre specifiche disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, obbligando i comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;

le norme del PAI hanno dato altresì alle Regioni la possibilità di individuare, ove necessario, i comuni da ritenere esonerati dall'adeguamento al PAI in quanto già dotati di strumenti urbanistici ritenuti compatibili con le condizioni di dissesto presenti.

Dato atto che:

in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni regionali, da ultimo sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014;

con la D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 sono stati dichiarati "esonerati" dall'adeguamento al PAI 116 comuni piemontesi, in quanto già dotati di strumenti urbanistici formati tenendo conto delle condizioni di dissesto presenti o potenziali sul territorio (secondo la Circolare PGR 7/Lap/1996 e smi) e quindi dotati di un quadro del dissesto, nel 2002, idoneo a sostituire, modificare e/o integrare quello rappresentato nel PAI.

Premesso, altresì, che:

il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (di seguito PGRA) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (cd. Alluvioni) aggiorna il quadro della conoscenza relativamente alle aree alluvionali, individuando su tutti i corsi d'acqua tre scenari di pericolosità da alluvione: Frequente (H), Poco frequente (M), Rara (L), riconoscendo altresì, nella sovrapposizione tra questi scenari e assegnate classi di danno agli usi del suolo, quattro scenari di rischio: Molto elevato (R4), Elevato (R3), Medio (R2), Moderato (R1);

dal punto di vista normativo l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito AdBPo) ha ritenuto di coordinare i due strumenti pianificatori con l'adozione della Variante alle Norme di attuazione – Titolo V, approvata con D.P.C.M. del 22 febbraio 2018;

anche in questo caso è stato previsto che le Regioni potessero fornire specifiche disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già vigenti.

Dato atto che con D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 17-7911 del 23 novembre 2018, sono state approvate le disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (articolo 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.

Richiamato che l'articolo 1, comma 9 delle Norme di attuazione del PAI dispone che le previsioni del Piano abbiano valore a tempo indeterminato, prevedendo tuttavia che siano verificate almeno ogni tre anni, anche in relazione allo stato di avanzamento delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi e all'approfondimento delle conoscenze derivanti da studi conoscitivi e monitoraggi.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Difesa del Suolo", tenuto conto che, ad oggi studi di approfondimento recenti, basi cartografiche di riferimento di maggior dettaglio, metodologie più avanzate, forniscono un quadro conoscitivo accurato e confidente, espresso in molti casi attraverso varianti al PAI e al PGRA, nell'ambito del quadro conoscitivo su richiamato, in particolare per quanto riguarda le problematiche idrauliche lungo il reticolo idrografico, ha individuato dati specifici utili per la definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità dei centri e nuclei abitati e la conseguente corretta normazione d'uso, riportati su un documento tecnico denominato "Aggiornamento e integrazione dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014" agli atti del Settore medesimo.

Dato atto, inoltre, che, in attuazione dell'Allegato 2 della citata D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 17-7911 del 23 novembre 2018, che stabiliva "*criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non avevano ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAF*":

- sono state predisposte le carte del dissesto relativamente a quelli di versante (frane e valanghe, non contenute nel PGRA) dei comuni cd. "inadempienti" rispetto all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, attraverso l'applicazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 56/1977, sulla base di dati conoscitivi recenti, con singole deliberazioni della Giunta regionale per ogni comune, approvate negli anni 2020, 2021 e 2022 per un totale di 97 comuni;
- questo quadro del dissesto costituirà aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI una volta esperita la procedura di cui all'articolo 68 parte III del D.lgs n. 152/2006.

Ritenuto che l'attuale quadro conoscitivo della pericolosità del territorio regionale, oggi patrimonio disponibile, fruibile e accessibile perlopiù online, debba essere sempre utilizzato per una corretta normazione dell'uso del suolo, tenuto conto che le specifiche disposizioni date finora ai comuni cd. "inadempienti", come su esplicitato, ha garantito il più possibile un quadro omogeneo.

Dato atto che, come da analisi del sopra citato Settore "Difesa del Suolo", risulta necessario che:

i comuni "esonerati" dal 2002 debbano rivedere e aggiornare il proprio strumento urbanistico sulla base del quadro conoscitivo su descritto, oltrechè degli interventi di riduzione del rischio realizzati o delle trasformazioni occorse negli anni, delle varianti alle fasce fluviali, degli scenari di pericolosità e rischio del PGRA, degli eventi alluvionali succedutisi nel tempo;

i comuni ritenuti "esonerati" dall'adeguamento al PAI, di cui alla D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 già richiamata, e che non hanno mai avviato varianti in tal senso, visto anche il lasso di tempo trascorso dal 2002 e con riferimento all'articolo, 1 comma 9, delle norme di attuazione del PAI su citato, dovranno provvedere ad approvare una variante di adeguamento al PAI e al PGRA, entro una data scadenza, decorsa la quale i comuni saranno considerati non adeguati al PAI e pertanto si applicheranno le norme del PAI medesimo così come specificate dalla D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 17-7911 del 23 novembre 2018.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sono stati approvati gli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica;

rispetto a quando furono approvati il PAI e i successivi criteri regionali per la sua attuazione in campo urbanistico, contenuti nel suddetto provvedimento, gli strumenti analitici e le basi topografiche numeriche disponibili hanno avuto, nel tempo, una significativa evoluzione, sia in termini di affidabilità dei risultati, sia di riduzione dei costi per la loro realizzazione, consentendo un più ampio utilizzo e la possibilità di definire con un'ottima approssimazione, non solo

l'estensione degli scenari di piena ma anche la loro potenziale intensità, in termini di altezze idriche al suolo e velocità della corrente,

le mappe di pericolosità del PGRA individuano, tra gli altri, anche gli scenari di piena "poco frequenti" (M/P2), tracciati tenendo conto dei livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento (tempo di ritorno 100-200 anni), che a tergo dei limiti B di progetto rappresentano la pericolosità in assenza dell'opera;

nei centri e nuclei abitati (ex art.12 l.r. 56/1977) ubicati nella fascia C del PAI a tergo del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", i comuni possono dettagliare le norme d'uso del suolo in relazione alle specifiche condizioni di intensità del fenomeno atteso tramite i valori dei tiranti idrici e delle velocità derivanti da modellazioni idrauliche.

Dato atto che da analisi del richiamato Settore "Difesa del Suolo" risulta necessario che i comuni, per la definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità dei centri e nuclei abitati a tergo dei limiti B di progetto e la conseguente corretta normazione d'uso lungo il reticolo idrografico, possono procedere a una valutazione del rischio idraulico più approfondita, recependo gli esiti di recenti studi aventi un elevato grado di confidenza e costituenti il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino, secondo le modalità riportate nel documento tecnico denominato "Aggiornamento e integrazione dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014" predisposto dal medesimo Settore e che costituisce aggiornamento e integrazione dei criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

di disporre che, perché l'attuale quadro conoscitivo della pericolosità del territorio regionale, oggi patrimonio disponibile, fruibile e accessibile perlopiù online, sia utilizzato per una corretta normazione dell'uso del suolo:

a. è revocata la D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 e che i comuni "esonerati" dall'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della medesima D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002, sono tenuti a rivedere e aggiornare il proprio strumento urbanistico sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, degli interventi di riduzione del rischio realizzati o delle trasformazioni occorse negli anni, delle varianti alle fasce fluviali, degli scenari di pericolosità e rischio del PGRA, degli eventi alluvionali succedutisi nel tempo, così come descritto in premessa, stabilendo che:

a1. la variante allo strumento urbanistico di adeguamento al PAI e al Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) dovrà essere approvata entro e non oltre 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BU del presente provvedimento;

a2. oltre la scadenza sopra indicata i comuni di cui al precedente punto a. saranno considerati non adeguati al PAI e pertanto si applicheranno le norme del PAI medesimo, così come specificate dalle disposizioni attuative in campo urbanistico;

a3. di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Difesa del Suolo”, di valutare l’opportunità di applicare, nelle more dell’approvazione dello strumento urbanistico, le misure cautelari ai sensi dell’articolo 9 bis della legge regionale 56/1977;

b. di approvare, per quanto riguarda la definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità dei centri e nuclei abitati a tergo dei limiti B di progetto e la conseguente corretta normazione d’uso lungo il reticolo idrografico, i criteri di valutazione del rischio idraulico, contenuti nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, denominato “Aggiornamento e integrazione dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014”, per farne parte integrante e sostanziale, e che aggiornano e integrano quelli di cui alla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEI CRITERI CONTENUTI NELLA DGR n. 64-7417 del 7/04/2014

Il presente Allegato affronta le problematiche idrauliche lungo il reticolo idrografico principale, interessato quindi dalle fasce fluviali del PAI, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità nei centri e nuclei abitati e la conseguente corretta normazione d'uso lungo il reticolo idrografico nei territori della fascia C del PAI ubicati a tergo del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C".

I disposti di cui all'art. 31, comma 5, delle NdA del PAI impongono ai Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, di individuare le condizioni di rischio nelle porzioni di territorio ubicate in fascia C, a tergo del limite di fascia B di progetto. Tale limite evidenzia la necessità di assicurare alle aree in fascia C ad esso esterne, un livello di sicurezza adeguato fino a quando l'opera non venga realizzata e collaudata e risulti conclusa la procedura di cui all'art. 28 delle NdA del PAI e del relativo Regolamento attuativo (deliberazione del C.I. n. 11 del 5 aprile 2006). Tale cautela deriva dal fatto che, in assenza dell'opera di controllo, questi territori sono esposti ad un rischio di esondazione più intenso rispetto a quello previsto per la fascia C vera e propria.

Le mappe di pericolosità del PGRA individuano, tra gli altri, anche gli scenari di piena "poco frequenti" (M/P2) a tergo dei limiti B di progetto, tracciati tenendo conto dei livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento (tempo di ritorno 100-200 anni), che rappresentano la pericolosità in assenza dell'opera.

Sulla base dei criteri utilizzati fino ad oggi in Regione Piemonte, in queste aree i comuni sono tenuti ad applicare le norme del PAI relative alla fascia B, anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione dell'opera e conseguente collaudo della stessa.

In tal senso, occorre evidenziare che, rispetto a quando furono approvati il PAI e i successivi criteri regionali per la sua attuazione in campo urbanistico, gli strumenti analitici e le basi topografiche numeriche disponibili hanno avuto, nel tempo, una significativa evoluzione, sia in termini di affidabilità dei risultati, sia di riduzione dei costi per la loro realizzazione, consentendo un più ampio utilizzo e la possibilità di definire con un'ottima approssimazione, non solo l'estensione degli scenari di piena ma anche la loro potenziale intensità, in termini di altezze idriche al suolo e velocità della corrente.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i criteri vigenti, di cui alla DGR n. 64-7417 del 7/04/2014, sono aggiornati come definito di seguito.

Nei centri e nuclei abitati (ex art.12 l.r. 56/1977) ubicati nella fascia C del PAI a tergo del "*limite di progetto tra la fascia B e la fascia C*", i comuni possono dettagliare le norme d'uso del suolo in relazione alle specifiche condizioni di intensità del fenomeno atteso tramite i valori dei tiranti idrici e delle velocità derivanti da modellazioni idrauliche.

I comuni, qualora lo ritengano opportuno, possono procedere a una valutazione del rischio idraulico più approfondita, recependo gli esiti di recenti studi aventi un elevato grado di confidenza e costituenti il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino. In particolare, potranno essere

presi in considerazione i dati contenuti nella *“Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica”* del PAI, nei *“Profili di piena”* del PGRA, negli Studi di fattibilità, negli studi idraulici di dettaglio condotti sulle APSFR (aree a potenziale rischio significativo del PGRA), negli studi idraulici condotti sull'intera asta propedeutici alle varianti alle fasce fluviali.

La valutazione può essere definita anche utilizzando rilievi topografici di maggior dettaglio rispetto a quelli contenuti nelle analisi, confrontando quindi i valori delle altezze idriche degli studi con le quote topografiche definite alla scala locale.

In assenza di tali studi e scenari, ferma restando la necessità di riferirsi ai dati consolidati nella pianificazione di bacino vigente, i comuni possono effettuare specifiche analisi approfondite secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti.

Effettuata la verifica, qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile effettuare valutazioni volte a verificare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate.

In particolare, nel caso di piano regolatore vigente adeguato al PAI, tali condizioni verranno verificate caso per caso sulla base di singole istanze. Invece, nel caso di formazione di una variante allo strumento urbanistico, tali condizioni saranno declinate in specifiche disposizioni normative, anche con riferimento ad accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio.

Resta inteso che al di fuori dei centri e nuclei abitati devono applicarsi le norme di fascia B nei territori che sono risultati allagabili per la piena di riferimento o ricompresi nello scenario M del PGRA.